



Statuto IBC

Testo approvato dall'assemblea straordinaria del 24 marzo 2015

- ART. 1** E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione di categoria senza scopo di lucro, avente la denominazione **IBC - INDUSTRIA DEI BENI DI CONSUMO** in via breve **IBC**.
- ART. 2** L'Associazione ha sede in Milano.
- ART. 3 - Durata** La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto stabilito al successivo articolo 10.
- ART. 4 - Scopo** L'Associazione tutela gli interessi delle Imprese associate, con particolare riguardo alle relazioni tra l'industria di beni di consumo e le imprese della grande distribuzione organizzata, assicura la rappresentanza degli interessi della categoria ed il mantenimento delle relazioni presso gli Enti e le Istituzioni Pubbliche che interagiscono con il sistema dei suoi Associati, promuovendo in tali ambiti tutte le iniziative ritenute utili od opportune, che siano approvate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
Nell'ambito delle predette finalità l'Associazione partecipa inoltre ad INDICOD-ECR|GS1 ITALY, in seguito INDICOD-ECR, organismo con sede in Milano: in tale ambito l'Associazione si propone di favorire la adozione degli strumenti di raccordo tecnico tra Industria e Distribuzione, secondo le specifiche tecniche elaborate a livello internazionale da GS1, e di promuovere la diffusione delle soluzioni ECR per il miglioramento dell'efficienza dei processi di interfaccia tra produttori e distributori.
L'Associazione ha il compito e l'obiettivo di promuovere senza restrizioni la più ampia partecipazione ad INDICOD-ECR, per il suo tramite, delle imprese italiane di produzione di beni di consumo.
L'adesione ad IBC consente quindi alle Imprese associate di poter usufruire dei servizi di INDICOD-ECR.
L'Associazione può inoltre promuovere tutte le iniziative ritenute utili od opportune per gli interessi dei propri Associati e del Consumatore che siano approvate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
- ART. 5 - Membri dell'Associazione** Possono far parte dell'Associazione le Imprese di produzione di beni di consumo, in qualunque forma costituite, che operano in Italia.
Possono inoltre far parte dell'Associazione gli importatori di beni di consumo.
All'atto della domanda di ammissione, tutti gli aspiranti Associati devono dichiarare di aver preso conoscenza del presente Statuto e devono accettare le disposizioni e gli obblighi in esso previsti, nonché gli obblighi e le disposizioni contenuti nello Statuto di INDICOD-ECR a cui l'Associazione è soggetta.
L'ammissione di nuovi Associati avviene a seguito di domanda, nella quale dovranno essere indicati il nome del legale rappresentante e l'attività svolta, nonché ogni altro elemento, purché di carattere non strettamente riservato, che venisse richiesto per una migliore valutazione.
L'ammissione di nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo che, in caso di diniego, è tenuto a motivare le proprie decisioni ed a comunicarlo all'interessato.
Contro il diniego all'ammissione è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri di cui al successivo articolo 19, la cui decisione è inappellabile. Il termine qui previsto si intende a pena di decadenza.
Fino alla deliberazione consiliare di ammissione l'Impresa può usufruire dei servizi e delle prerogative associative e, in particolare, degli strumenti GS1 con conseguente attribuzione del codice GS1; in caso di diniego all'ammissione il contributo versato sarà trasferito ad INDICOD-ECR che, mantenendo invariato il

codice attribuito all'Impresa, stabilirà le forme alternative di adesione al sistema di codifica, salvo che l'impresa che abbia fatto domanda non richieda espressamente la restituzione del contributo.

All'Associazione possono inoltre partecipare, con le modalità stabilite dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, altri Enti od Associazioni interessati all'attività svolta da IBC.

ART. 6 - Obblighi degli Associati

Gli Associati si obbligano:

- a) all'osservanza dello Statuto e delle delibere regolarmente adottate dai competenti Organi;
- b) ad astenersi da qualsiasi comportamento od iniziativa che sia in contrasto con le attività e gli scopi dell'Associazione, in particolare attenendosi in ogni momento ad uno spirito di leale e costruttiva collaborazione nell'interesse dell'Associazione, nonché a rispettare lo Statuto, le attività e gli scopi di INDICOD-ECR;
- c) ad applicare sulle unità prodotte destinate al consumatore finale esclusivamente il codice prodotto secondo il Sistema di Identificazione GS1, accettandone ed applicandone le norme tecniche;
- d) a sottoporre al Collegio dei Probiviri ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle suddette norme;
- e) a corrispondere i contributi previsti all'articolo 8;
- f) a comunicare ogni mutamento della propria attività, forma, denominazione o ragione sociale, nonché delle altre informazioni originarie.

ART. 7 - Durata e perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato permane per tutta la durata dell'Associazione, salvo i casi di dimissioni, esclusione o espulsione.

a) Dimissioni

Ogni Associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare con almeno sei mesi di preavviso rispetto al 31 dicembre di ogni anno. Le dimissioni diverranno effettive al termine del suddetto anno.

b) Esclusione

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di cessazione o mutamento dell'attività esercitata che renda incompatibile la partecipazione all'Associazione ed in caso di fallimento o comunque di venir meno dei requisiti soggettivi di ammissione.

c) Espulsione

L'espulsione, che deve essere motivata, è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento, a seguito di gravi inosservanze degli obblighi assunti all'atto dell'Associazione e previsti dall'articolo 6, ivi compreso il mancato pagamento del contributo, nonché per azioni o comportamenti che il Consiglio Direttivo reputi in contrasto con gli interessi dell'Associazione, esclusa in ogni caso l'espulsione per ragioni di discriminazione, anche economica.

Contro il provvedimento di esclusione o di espulsione è ammesso da parte dell'associato ricorso al Collegio Arbitrale previo esperimento, a pena di improcedibilità, di un tentativo di conciliazione innanzi il Collegio dei Probiviri da attivare entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di espulsione. L'eventuale giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 20, dovrà essere avviato entro 20 giorni dalla conclusione del procedimento dinanzi ai Probiviri. I termini qui previsti si intendono a pena di decadenza.

Nei casi di esclusione e di espulsione, l'Associato rimane obbligato al versamento del contributo per tutto l'anno solare, nel corso del quale l'esclusione o l'espulsione si verificano.

ART. 8 - Quota di ammissione e contributi annuali

All'atto della domanda di ammissione ogni aspirante Associato è tenuto a versare una quota fissa di iscrizione, il cui ammontare è determinato ogni anno dall'Assemblea.

Il contributo annuale viene determinato con le seguenti modalità:

- a) Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone un preventivo per l'anno

successivo, indicando l'ammontare complessivo delle spese che presume di dover sostenere e correlativamente delle entrate che si ritengono necessarie.

Su tale base, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea determina l'ammontare complessivo dei contributi da richiedere agli Associati.

I criteri di ripartizione tra gli Associati verranno determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo anche in relazione all'importanza di ogni Associato, desunta in base ai parametri più significativi, quali il numero di dipendenti, il fatturato e/o altri.

Le quote fisse di iscrizione ed i contributi annuali non sono rimborsabili, né trasmissibili, né rivalutabili.

- b) Al termine di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispose un rendiconto, in relazione al quale vengono fissati in via definitiva l'ammontare dei contributi da richiedere a conguaglio agli Associati.

Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi già riscossi vengono riportate a nuovo.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dagli Associati entro sessanta giorni dalla richiesta.

Trascorso tale termine, l'Associazione può addebitare con relativa nota una penale per recupero delle supplementari spese amministrative la cui entità è stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre procedere al recupero dei suoi crediti in via giudiziale, salvo comunque quanto previsto dall'art. 7 c.

L'ammontare della quota fissa di iscrizione e del contributo annuale non possono eccedere gli importi stabiliti da INDICOD-ECR per le modalità alternative di adesione al sistema GS1/ECR, ferma restando la possibilità per l'Assemblea di IBC, su proposta del Consiglio Direttivo, di deliberare importi maggiori a fronte delle ulteriori attività prestate a favore degli Associati.

ART. 9 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Revisore dei Conti
5. Il Tesoriere
6. Il Collegio dei Probiviri

ART. 10 – Assemblea

Fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 ultimo capoverso, l'Assemblea è costituita dagli Associati in regola con il versamento di quote e contributi, in persona dei legali rappresentanti o delle persone appositamente delegate.

Ogni Associato dispone di un voto per ogni 10 Euro di contributo annuale corrisposto, senza considerare i contributi ECR.

Gli Associati possono farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega, risultante da atto scritto, anche in calce all'avviso di convocazione.

Al fine di facilitare le operazioni di scrutinio e di verifica della legittimazione, le deleghe devono essere trasmesse all'Associazione, a pena di irricevibilità, e quindi con impossibilità di partecipazione ai lavori assembleari, almeno 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Ogni delegato non può comunque ricevere più di 5 deleghe.

Spetta al Presidente o a un suo delegato verificare la validità delle deleghe.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro il mese di luglio salvo motivate eccezioni decise dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga necessario ed opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta tanti Associati che rappresentino almeno un quinto del totale dei voti disponibili.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- a) esame ed approvazione del preventivo e del consuntivo di cui all'art. 8;
- b) importo delle quote di ammissione e determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi tra gli Associati, sentita la proposta del Consiglio Direttivo;
- c) nomina dei Membri del Consiglio Direttivo;

- d) nomina del Revisore dei Conti;
- e) nomina del Collegio dei Proviviri;
- f) esame ed approvazione del programma annuale di massima delle attività dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- a) scioglimento dell'Associazione;
- b) modifiche dello Statuto;
- c) altri argomenti, diversi da quelli di competenza dell'Assemblea ordinaria, che venissero sottoposti da parte del Consiglio Direttivo e degli Associati in relazione a quanto previsto al 6° comma del presente articolo.

ART. 11 – Convocazione, costituzione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente, mediante avviso sul sito web dell'Associazione ed a mezzo avviso stampa su due quotidiani a diffusione nazionale almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con indicazione del giorno, ora e luogo e degli argomenti all'ordine del giorno, nonché del giorno, ora e luogo fissati per la seconda convocazione.

Per la validità dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è necessaria in prima convocazione la presenza di tanti Associati che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti gli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni in sede ordinaria occorre il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei voti spettanti agli Associati presenti.

Per la validità delle deliberazioni in sede straordinaria occorre il voto favorevole espresso dai 2/3 dei voti spettanti agli Associati presenti.

Il conteggio dei voti, ove essi non siano espressi per alzata di mano o acclamazione, e la proclamazione dei risultati potrà avvenire anche successivamente all'Assemblea, ad opera e sotto la responsabilità di colui che tra gli intervenuti sia nominato dal Presidente, Segretario dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea, con l'esito delle relative votazioni, sarà comunicato agli associati mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione.

L'ordine dei lavori dell'Assemblea (in via meramente esemplificativa: disciplina degli interventi, modalità di votazione da parte degli Associati, scelta del Segretario) viene deciso dal Presidente.

Il Presidente può disporre l'allontanamento dalla riunione a seguito di comportamenti che impediscano il sereno e costruttivo svolgimento dell'Assemblea.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 30 Membri eletti dall'Assemblea, fatto salvo quanto indicato al punto a) dell'art. 13.

Possono essere nominati Consiglieri solo rappresentanti di vertice di imprese Associate o soggetti legati da effettivi rapporti organici continuativi con imprese Associate.

Nell'ultima riunione utile prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo uscente predispone, tenendo conto anche delle indicazioni eventualmente pervenute dagli Associati, una lista di 30 nominativi con i candidati a comporre il nuovo Consiglio Direttivo.

Almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea possono essere depositate presso la sede Associativa altre liste, ciascuna composta da 30 nominativi, da sottoporre all'Assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo, promosse e sottoscritte dai legali rappresentanti di almeno 60 Aziende Associate.

Le liste devono essere redatte con la finalità di assicurare sia la necessaria continuità nell'attività associativa, sia l'equilibrata rappresentanza dei diversi settori di attività e dei diversi livelli dimensionali delle Aziende Associate. La verifica di tali requisiti è affidata al Collegio dei Proviviri che si pronuncerà sulla composizione delle liste almeno 5 giorni prima dell'Assemblea.

Il Presidente uscente ed i presentatori delle liste modificheranno di conseguenza la composizione della lista: a tal fine potranno essere già indicati in calce alle liste, in ordine di preferenza, i nominativi degli eventuali sostituti.

I voti degli Associati dovranno essere espressi alla lista e non ai singoli candidati.

Risulteranno eletti Consiglieri i nominativi inclusi nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

La durata della carica s'intende per il periodo intercorrente tra l'Assemblea Ordinaria Annuale che provvede alle nomine e l'Assemblea Ordinaria Annuale del terzo anno successivo.

Qualora nel corso del triennio venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvederanno immediatamente alla loro sostituzione mediante cooptazione.

I nuovi Membri resteranno in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

Ogni Consigliere, pur essendo la carica conferita ad personam, è nominato con espresso riferimento ad una impresa associata ad IBC; conseguentemente la cessazione del suo rapporto con tale impresa, nonché la cessazione del rapporto associativo tra tale impresa con IBC comporta l'automatica decadenza dalla carica.

ART. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione:

- a) elegge il Presidente, tra i Consiglieri di nomina assembleare od in aggiunta a questi ultimi;
- b) indica tra gli Associati IBC le persone designate a rappresentare l'Associazione nel Consiglio Direttivo di INDICOD-ECR, garantendo un'adeguata rotazione nella composizione della delegazione;
- c) elabora e sottopone all'Assemblea Ordinaria Annuale il programma di massima delle attività dell'Associazione;
- d) attua il programma approvato dall'Assemblea, provvedendo a tutte le iniziative necessarie ed opportune;
- e) predispose il preventivo ed il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla propria proposta in merito all'ammontare delle quote di ammissione ed all'entità ed alla ripartizione dei contributi annuali;
- f) esamina e decide sulle domande d'ammissione all'Associazione;
- g) delibera sull'esclusione ed espulsione degli Associati ai sensi dell'art. 7.
- h) compie tutte le attività necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresa l'eventuale assunzione di personale dipendente.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni od il coordinamento su specifici settori di attività degli Associati ad uno o più dei propri Membri, anche con la qualifica di Vice Presidenti, determinando i limiti della delega.

Le deliberazioni consiliari non possono essere impugnate dagli Associati, salvo i casi di ritenuta lesione di diritti di singoli, nel qual caso l'impugnazione potrà essere proposta mediante procedimento arbitrale, fermo restando in ogni caso il previo esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 19. In quest'ultimo caso, la parte che vi abbia interesse dovrà adire il Collegio dei Probiviri entro 10 giorni dal giorno in cui abbia avuto conoscenza della delibera consiliare e avviare l'eventuale procedimento arbitrale entro 20 giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione.

I termini qui previsti si intendono a pena di decadenza.

ART. 14 - Convocazione e validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione da parte del Presidente, effettuata a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica, inviata almeno 5 giorni prima della data fissata, presso la sede dell'Associazione o in altri luoghi indicati di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 15 - Il Presidente

Il Presidente, oltre alla legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma per tutti gli atti dell'Associazione, ivi compresa la firma sui conti correnti bancari, nonché tutti i poteri di ordinaria

amministrazione, con facoltà di rilasciare deleghe e procure.
Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e svolge tutti i compiti previsti dal presente Statuto.

ART. 16 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea.
La carica del Revisore è incompatibile con quella di Membro del Consiglio Direttivo.
Dura in carica tre anni, è rieleggibile ed ha la funzione di controllare la contabilità ed i rendiconti dell'Associazione. A tal fine può esaminare tutti i libri, le scritture, i documenti contabili, chiedendo informazioni e chiarimenti al Consiglio Direttivo.
Ogni anno predispone una relazione per l'Assemblea sul rendiconto che il Consiglio Direttivo dovrà fargli pervenire in tempo utile.

ART. 17 - Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere tra i propri componenti, esclusi i Consiglieri cui sono stati conferiti poteri gestionali, con il compito di verificare per conto degli Associati la documentazione associativa e, in particolare, il rispetto degli obiettivi statuari nell'impiego delle risorse associative.
Tramite il Tesoriere ciascun Associato può quindi chiedere chiarimenti sulle voci di spesa e sulla documentazione associativa entro il termine massimo di almeno cinque giorni prima dell'Assemblea laddove si tratti di informazioni relative al bilancio da approvare. Il Tesoriere darà seguito alla richiesta dell'Associato nei limiti in cui la stessa sia legittima e pertinente.
Il Tesoriere ha diritto di accesso e di ispezione su tutta la documentazione associativa, in modo da poter comunicare agli Associati gli esiti delle verifiche eseguite su loro richiesta.

ART. 18 – Rendiconto annuale

Il Rendiconto annuale, approvato con le modalità fissate nel presente Statuto, è composto da Stato Patrimoniale e da Conto Economico; il Rendiconto ha valore di rendiconto economico e finanziario.
Ogni eccedenza attiva risultante dal Rendiconto viene portata alle riserve patrimoniali od è posta a disposizione del Consiglio Direttivo per ogni successivo utilizzo da parte dell'Associazione, esclusa tassativamente ogni distribuzione, anche indiretta, delle suddette eccedenze, nonché di fondi o di riserve, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

ART. 19 - Collegio dei Probiviri e sue attribuzioni

L'Assemblea nomina il Collegio di Probiviri, composto da tre Membri.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, approva in tempo utile per l'Assemblea un elenco di almeno 8 nominativi. Coloro che non risulteranno eletti subentreranno in ordine di graduatoria in caso di impedimento, anche momentaneo, o di dimissioni, dei Membri effettivi.
I Probiviri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
I Probiviri possono essere scelti tra soggetti esperti in materie giuridiche e di associazioni di imprese, che siano dotati di comprovata indipendenza rispetto all'Associazione e adeguate qualità morali e professionali. I Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo e non devono rivestire incarichi direttivi nelle Aziende Associate.
Nel caso di ricorso di un aspirante associato contro il diniego di ammissione ai sensi dell'art. 5 e quello contro le delibere assembleari che non ledano diritti soggettivi dei singoli associati, il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva a pronunciarsi con decisione inappellabile da assumersi secondo equità.
In ogni altro caso, le controversie eventualmente insorgenti tra Associati e quelle tra gli Associati e l'Associazione inerenti alla partecipazione all'Associazione ovvero quelle relative all'interpretazione e all'applicazione dello Statuto saranno devolute in via preventiva, rispetto al ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 20, al Collegio dei Probiviri che avrà il compito di tentare una composizione amichevole della vertenza e potrà comunque esprimere una valutazione – non vincolante – sulla risoluzione della controversia.
In ogni caso i Probiviri assumono le proprie determinazioni senza formalità e a maggioranza, tentando di contemperare gli interessi e di conciliare la vertenza, sentite eventualmente le parti e gli Organi dell'Associazione e assumendo ogni

informazione ritenuta utile od opportuna, entro 30 giorni dalla richiesta di intervento.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate al Presidente dell'Associazione che ha l'obbligo di informare tutte le parti interessate, nonché il Consiglio Direttivo.

Ove la composizione amichevole della vertenza non sia possibile ovvero la deliberazione del Collegio dei Probiviri non sia condivisa da tutti gli interessati è fatto salvo il diritto di chi ne abbia interesse ad avviare il procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 20.

Oltre che alla risoluzione delle controversie, nei casi e con gli effetti previsti dal presente Statuto, il Collegio di Probiviri:

- a) si pronuncia sulla composizione delle liste presentate per l'elezione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12;
- b) potrà esprimere, su richiesta del Consiglio Direttivo, pareri non vincolanti sull'interpretazione e sull'applicazione dello Statuto e su ogni altra questione ritenuta rilevante ai fini della vita associativa.

Il compenso dei Probiviri viene di volta in volta stabilito dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Tesoriere, se nominato.

ART. 20 – Collegio Arbitrale

Qualunque controversia sull'interpretazione del presente Statuto o comunque derivante o connessa alla partecipazione all'Associazione, nonché le controversie derivanti o connesse alla partecipazione ad INDICOD-ECR, con la sola esclusione delle controversie concernenti il pagamento di quote o contributi associativi, è devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre Membri, di cui i primi due designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due. In nessun caso gli arbitri potranno essere scelti tra i Membri del Consiglio Direttivo.

Qualora, trascorsi 30 giorni dalla loro nomina, i due arbitri designati dalle parti non abbiano provveduto alla nomina del terzo, questa dovrà essere affidata al Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri decidono secondo equità, omettendo qualsiasi formalità che non sia strettamente necessaria alla garanzia del contraddittorio tra le parti e senza vincoli di procedura e dovranno pronunciare lodo definitivo non oltre 90 giorni dall'avvio della procedura, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 45 giorni con ordinanza motivata da parte del Collegio. La sede dell'arbitrato sarà Milano e la lingua quella italiana.

ART. 21 – Scioglimento

L'Assemblea straordinaria che deliberasse lo scioglimento dell'Associazione dovrà nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

L'eventuale eccedenza attiva risultante dal patrimonio associativo sarà devoluta a favore di altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662/96, fatte salve diverse disposizioni in materia.